COMUNE DI ASSORO

Provincia Regionale di Enna



PROTOCOLLO D'INTESA PER COMODATO D'USO DI LOCALE UBICATO IN ASSORO ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA P.NENNI N. 2 (EX MACELLO),ANGOLO VIA MARTIRI DELLE MINIERE PIANO I°.

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di in tra il:

- 1. **COMUNE DI ASSORO** con sede legale ad Assoro (EN) Via Crisa, 280 P.I. 00052420866, rappresentato dal Responsabile del Settore IV° Dott.ssa Lucia Bannò nata ad Assoro il 06.08.1957;
- 2. **ASSOCIAZIONE** "ASD SPORT OLIMPIC CLUB" di Assoro , rappresentata dal Presidente protempore Sig. Mangione Antonino nato a Leonforte il 19/05/1981;

si sottoscrive il presente protocollo d'intesa

SI PREMETTE:

CHE con nota del 15/09/2015, il sig. Mangione Antonino nato ad Assoro il 19/05/1981, Presidente pro-tempore della Associazione "ASD SPORT OLIMPIC CLUB" di Assoro ha richiesto a questo Comune la possibilità di concedere alla Associazione medesima un locale ubicato all'interno dell'immobile sito in Via P. Nenni n. 2 (ex Macello) Angolo Via M. delle Miniere, per il periodo Settembre Luglio e nelle giornate di Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00, da destinare esclusivamente ad attività relativa allo studio del taekwondo;

CHE, pertanto, è opportuno procedere al comodato d'uso dei locali da destinare esclusivamente ad attività relativa alla fase di studio (preparazione atletica) del taekwondo, con esclusione dello svolgimento di attività pratico- sportiva (parte tecnica del taekwondo);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di locali di proprietà del Comune ad Enti ed Associazioni in comodato d'uso;

Tutto ciò premesso:

ART. 1

Il Comune di Assoro – COMODANTE concede alla Associazione "ASD SPORT OLIMPIC CLUB" di Assoro - COMODATARIO che, a tal titolo, accetta l'utilizzo dei locale ubicato in Assoro all'interno dell'immobile sito in Via P.Nenni n. 2 (ex Macello) Angolo Via M. delle Miniere, munito del certificato di agibilità e meglio individuato con apposita campitura in giallo dall' allegata planimetria fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale, per il periodo Settembre Luglio e nelle giornate di Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00, da destinare esclusivamente ad attività relativa alla fase di studio (preparazione atletica) del taekwondo, con esclusione dello svolgimento di attività pratico- sportiva (parte tecnica del taekwondo).

ART. 2 - UTILIZZAZIONE

L'immobile viene concesso in comodato d'uso conformemente alle caratteristiche strutturali dello stesso. Eventuale uso improprio del locale da parte del comodatario esonera il comodante da ogni responsabilità. Si fa presente che l'immobile concesso in comodato d'uso resta anche a disposizione del comodante per lo svolgimento delle proprie attività, ogni qualvolta le necessità collettive lo richiedano e ciò a semplice richiesta scritta dal Rappresentante legale del Comune. Il Comodante ha facoltà di ispezionare il locale dato in concessione.

ART. 3 – DURATA

La durata è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla presente stipula, giusta deliberazione di G.M. n.	del
Allo scadere del comodato, la richiesta di rinnovo deve essere formalizzata almeno sei r	mesi
prima della scadenza del rilascio dell'immobile. Inoltre allo scadere del comodato, se non è intervenuto alcun rinno	ovo,
il comodatario sarà tenuto a restituire l'immobile al comodante senza alcun indugio, mediante riconsegna delle chia	avi e
contestuale liberazione dell'immobile da persone e cose ivi presenti.	

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario dovrà custodire e conservare l'immobile con diligenza, mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto e provvedere alla pulizia dei locali utilizzati ed alla manutenzione ordinaria degli stessi. Il comodatario non potrà utilizzare l'immobile in oggetto per usi diversi da quello pattuito, in conformità alla sua attuale destinazione e dovrà consentire ogni controllo tutte le volte che il Comodante lo riterrà opportuno al fine di verificare il corretto utilizzo del locale dato in comodato.

Il comodatario non potrà concedere l'immobile in sub-comodato o in subaffitto . Al comodatario è fatto divieto di effettuare addizioni e modifiche sull'immobile senza autorizzazione preventiva del comodante; in caso contrario il comodante potrà, a sua scelta ritenere le addizioni senza pagamento di alcun compenso o ordinarne la dismissione.

L'immobile dovrà essere restituito alla scadenza del contratto, nello stato in cui si trovava al momento della consegna. Il comodatario è obbligato ad osservare scrupolosamente l'uso per cui è stato concesso in comodato l'immobile in oggetto.

Il comodatario si assume la responsabilità sull'uso del bene e ai danni eventualmente provocati al bene stesso o a terzi. Lo stesso comodatario esonera l'Ente comodante da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

A fronte dell'utilizzo del bene il Comodatario dovrà assumersi le spese per le utenze quantificate in modo forfettario in complessivi euro______annuali. Tale somma deve essere versata in due soluzioni: per il primo semestre entro il mese di giugno e per il secondo semestre entro il mese di dicembre di ogni anno. Il mancato versamento di tale somma comporta automaticamente l'immediata risoluzione del contratto di comodato d'uso. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata all'Ufficio competente del IV Settore..

Prima della stipula del presente comodato d'uso, il comodatario dovrà versare sul conto corrente intestato al Comune, una cauzione di €______, determinata dall'Amministrazione Comunale a garanzia del corretto uso dei locali. Sulla somma versata come cauzione, il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMODANTE

Il comodante deve consentire al comodatario il godimento dell'immobile in oggetto ed è tenuto ad astenersi dal compimento di atti di disposizione materiale o giuridica sul bene, ed in genere da turbative di fatto o di diritto che possano pregiudicare il concreto godimento da parte del comodatario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti richiamano, per quanto compatibili ed applicabili, le norme del Codice Civile relative all'istituto del comodato.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

PER L'ASSOCIAZIONE LE MASCHERE

(Dr.ssa Bannò Lucia)

(Giunta Antonino)